



CITTÀ DI OSTUNI

~~PROVINCIA DI BRINDISI~~

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA

Ostuni,

18 MAG. 1949

All'ENTE AUTONOMO CASE

POPOLARI di

N. 193 di Prot. Allegati N. _____

Risposta a nota N. _____

BRINDISI

del _____

OGGETTO: Trasmissione n°2 domande di profughi.

Si trasmettono le unite domande dei profughi MELPIGNA=NI Domenico e CALO' Giovanni, tendenti ad ottenere l'assegnazione della casa in Ostuni, con preghiera di voler tenere in considerazione la richiesta degli scriventi, in quanto effettivamente profughi e privi di abitazione.

Infatti il Melpignani vive con la moglie e due figli in una stanza mobiliata e il Calò abita presso il padre.

IL PRESIDENTE



N. 805
24-5-49



CITTÀ DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI
ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA

Ostuni, _____

Al _____

N. _____ di Prot. Allegati N. _____

Risposta a nota N. _____

del _____

OGGETTO: _____

IL PRESIDENTE

A T T E S T A:

risultare dagli atti di Ufficio che il signor
CALO' Giovanni fu Paolo e di Parisi Rosa, nato
in Ostuni il 1° gennaio 1908, è profugo dall'Al
bania.=

Si rilascia il presente a richiesta dell'in-
teressato ed in carta libera per gli usi con-
sentiti dalla legge.

Ostuni, 21 settembre 1949.



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(3) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 992)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o dei denunziati e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunciante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' L. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 2

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziati e (3) ed il

Sig. CALO' GIOVANNI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. D/8 del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 8 1963 al 10 8 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 3650 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 15980

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 19 63

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Conte Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 286

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire 28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CARRIERE

CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenti in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1209)

MODULARIO
R. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziante^e (3) ed il

Sig. CALO' GIOVANNI

hanno avuto

convenzioni che (4)

10 - 8 19 62

esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. 32 del 2° lotto

Designazione delle cose locate:

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Durata della locazione:

L. 3650 mensili anticipate

Corrispettivi pattuiti:

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addi



LE DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

23 AGO 1962

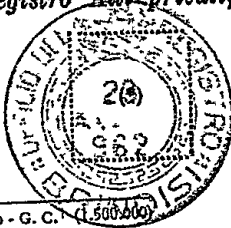
Registrata la presente denuncia, addi

al N. 1699

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

(Dott. Davide Fazio)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tassa - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

dimorant (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(2) Dimora di ciascuno.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

convenzioni fra ess denunziant (3) ed il

(4) Hanno avuto oppure avranno.

Sig. CALO' Giovanni

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluso le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n 32 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi patuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60
12 AGO 1960



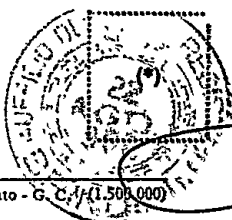
I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 12 AGO 1960 19 al N. 548

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutto lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant. e (3) ed il

Sig. CALO' Giovanni

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 32 del 9^o lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dol 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 80 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO. 1959
27 Agosto 19 59

I DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1959 19 al N. 100

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquanta

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Giovanni Caluso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(3) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^e (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi Via Castmiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^e o denunziant^e (3) ed il

Sig. Calò Giovanni

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 32 del 2 lotto

di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipato

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1730

vol. foglio registro Atti primari, ed esatte lire 29 AGO. 1958

IL PROCURATORE

(3) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunziante e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o del denunziante.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presiden

dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguen

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed ilSig. *Colo' Giovanni*

..... convenzioni che (4) Hanno avu

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 5

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 32 del 9 Lott
di case popolari nel Comune di *Castelli*

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. *880* mensili anticipateFatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

Registrata la presente denuncia, addì al N. *1790*
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *quarantadue*

(*) Bollo a' calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(5 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità o domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.G.P.,

dimorante (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. CALO' Giovanni fu Paolo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 32 del 2° lotto di case popolari in Ostuni - Via Ceglie.

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820. = canoni anticipati.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI 29 SET. 1956

, add. 19

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia, add. 1956 al N.

vol. foglio registro ed esatte lire

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti, o indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti e (2) in Brindisi Via Casimiro dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. CALO' GIOVANNI

convenzioni che (4) Hanno avuto esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n.32 al 2° Lotto delle Case Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £.2250 mensili anticipate

Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



Registrata la presente denunzia, addì 19 al N. 1373 vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 40

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Val-
larino nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

SIG. CALO' GIOVANNI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.32 al 2° Lotto
delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L. 2.250= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI



27 AGO 1953

IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 5 SET. 1953 al N. 1430

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

383290

Spettabile E.C.A.

O S T U N I

Il sottoscritto CALO' Giovanni di Paolo, profugo dall'Albania, fa presente a codesto E.C.A. quanto appresso:

E' a sua conoscenza che l'Ente Autonomo Case Popolari di Brindisi, nell'assegnazione dei quartieri costruiti in Ostuni, adotterà il criterio d'interpellare le diverse Associazioni (combattenti, reduci, ecc.) per il fabbisogno di ciascuna Associazione.

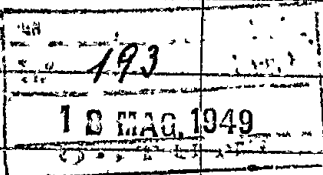
Poichè lo scrivente è profugo e non esiste in Ostuni l'Associazione di questi, considerato che tale qualifica dà il diritto di precedenza assoluta su tutte le altre categorie, prega codesto ECA acchè s'interessi tempestivamente presso l'Ente Autonomo Case Popolari di Brindisi perchè la relativa richiesta di assegnazione di quartieri venga fatta anche all'E.C.A. di Ostuni, quale rappresentante dei profughi.

Con stima

Ostuni, 16 maggio 1949. = dev.mo

(Calò Giovanni)

Calò Giovanni



Via Rosmini 39

Ostuni

Ostuni 23. X. 48

N. 173
27-10-48

Spett. Ente Case Popolari

Benedetti

Il sottoscritto Cole Giovanni di Paolo,
abitante in Ostuni nella via Ann. Rosmi
n. 39, coniugato con due figli,
profugo dall'Albania, si onore doman-
dare a l'edesta Ente la concessione in
fitto di un quartiere delle Case Popolari
attualmente in via di costruzione da
parte di l'edesta Ente nel territorio
di Ostuni.

Ringraziando anticipatamente
con stima.

Cole Giovanni

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA DI

Colò

Giovanni

N. d'ordine	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famiglia	NOME del Padre	COGNOME E NOME della Madre	Luogo e Data di Nascita			STATO CIVILE	CONDIZIONI	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
					COMUNE	Giorno	Mese	Anno		
1	Colò Giovanni	C. F.	Paolo	Giovanni Maria	Ostuni	1	1	1908	coniug. maritale	
2	Shuck Venedin Vittoria	Museo	Sergio	Christ Caterina	Ostuni	10	1	1919	gr. ex. r.	
3	Calò Mario	figlio	Giovanni	Shuck Venedin Vittoria	Ostuni	22	7	1942		
4	u. G. G. G.	figlio	Paolo	u. G. G. G.	Ostuni	33	7	1944		
5	Paolo	figlio	Paolo	u. G. G. G.	Ostuni	28	4	1949		

Si rilascia per uso

Ostuni, li

22-9-54

ed in carta libera per

Casella Popolare

IL SINDACO

amministratore

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE
OSTUNI

Visto negativo. _____

*Si rileva che per no assegnazio-
ne caso profughi ed in
esenzione dei diritti d'ufficio
quali profughi Guillemini,
Altun, 23-9-1949.*



[Signature]
CAPO UFFICIO

Conte Ottomoro base popolare Brindisi
Il sottoscritto Leali Giovanni
di Paolo Classe 1908 - fa domanda
presso questo Conte Ottomoro
base popolare Brindisi -
Affinchè li venga concesso una
abitazione alle case popolari
costruite in Ostuni.

Si precisa che il suddetto è
un profugo d'albania e
attualmente trovasi rifugiato
con tutta la famiglia presso
i propri Genitori, in una piccola
abitazione ove dato l'età
avanzata non consente più
poter vivere insieme, per
quanto esposto sopra prego
valer tenervi in considerazione
avendo precedenza in quantità
di profugo.

Ostuni li 28-9-1943

con Osservanza Leali Giovanni
Vni Antonio Rosmini 29

Ostuni (Brindisi)

Care Brindisi
29

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo00ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto CALO' Giovanni di Paolo
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina B.
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani _____ oltre cu-
cina ed accessori, posta a piano _____.-

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. _____ in data _____.-

BRINDISI, li 1° aprile 1950.-

L'INQUILINO

CALO' Giovanni

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. Calò Giovanni di Paolo

Via Antonio Rosimini, 39

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto ^{2°} delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di £.6.021,- come appresso dovuta:

£.3.000 per fitto dal 1.4.50 al 10.5.50

£.2.250 per deposito cauzionale

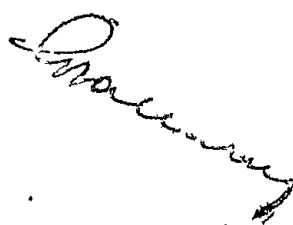
£. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua

£. 300 per deposito spese contrattuali

£. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7267

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Calò Piosanni

Lotto 2° Scala 8 Int. 8

Via Le Ceglie

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3,55 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.410 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3,55</u> £ .	<u>3.650</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>110</u>
	<u>4.410</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te. Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

18 APR. 1964

Prot. N. 2626

Brindisi li

RACCOMANDATA

AL SIG.

Calo' Giovanni

2° lotto - Via L. Minobelli, 11

Ostuni

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231, -
=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in Ostuni Lotto 4° Scala 6/8 via L. Minobelli a suo tempo assegnatole in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 951.825 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua conferma.

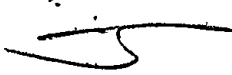
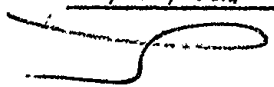
Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta. -



Istituto Autonomo Case
Popolari via Cosimiro 49 - Brindisi

Il sottoscritto Calò Giovanni abitante
in Ostuni in via don Sigmo Luigi
Mindelli 11. Interco 32. Invia alla
S. V. Spetta la somma di L. 5000, del
Banco di Napoli e:
occorrente per la casa popolare
che avendo la possibilità di riscattarla -
Con la vostra comunicazione mi
forneranno di sapere il prezzo della
suddetta casa ed il giorno che mi
devo recarmi a Brindisi -

Con osservanza
Calò Giovanni
Ostuni li 3- Febbraio 1964-



Calò Giovanni
V. A. G. P.

A
H

RA
513

comunicazione finale
L. 1359.750 - 30% = 951825

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 5674

Brindisi, li 11-6-1966

AL SIG. CALO' Giovanni

2° Lotto C.P. Scala B/32
Via Man. Minobelli, 11
OSTUNI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in Ostuni Lotto 2 scala 3/32
3/32 Via Manobelli a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 951.825,-.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oooOooo-----

16 LUG. 1964

N. di prot. 4910

Brindisi li

AL SIG.

Carlo Giovanni
2° lotto con belpav - Via Minicelli 11

RACCOMANDATA

Autum

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL. PP. con circolare N. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale .-

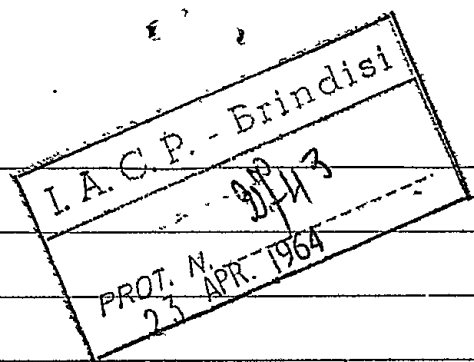
Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarla per il perfezionamento del contratto di cessione.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. le Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-





Istituto case popolari Brindisi

Il sottoscritto Calò Giovanni

abitante in via Men Sigror Luigi Mindelli
n. 32. Rispondo alla S.P. Il me
alla lettera del 18 aprile 1964.

Accetto le suddette condizioni
pagandola per anni 10 - mensilmente -
attento la sua chiamata da Brindisi
per fare il contratto.

saluti subordinato

Calò Giovanni

A
/

M

Recomandata

I. A. C. P. - Brindisi	
Prot. N. 17-610-1966	5890

Spett^{le} Istituto Autonomo per le
Case Popolari

Brindisi

Con riferimento alla Vostra del 11-
e.m. Prot 5674, il sottoscritto Calò-
Giovanni, inquilino del 2° lotto
Scala B/32 via Mons. Mindell' 11, comu-
nica a codesto Ist. Tut. la determi-
nazione del pagamento da adot-
tare deve essere rateale con la
durata di anni 10- con riserva
riscatlarla anche prima del
decennio di cui è prevista.
Al piacere e quanto sopra senti-
tamente ringrazia

Calò Giovanni
Lotto 2 via Mons. Mindell' 32

Stum

Stum li 15 giugno 1966

of the mountain side

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

in the P. 1000

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in OSTUNI alla Via M. MINDELLI, 32 - Lotto 2° C.P.

N. _____ Scala B Int. 32 Vani utili N. 2 ed accessori 1½ Vani legali N. _____

Concessionario: Sig. CALO' GIOVANNI

Contratto di cessione in data 10/II/1956 N. _____ di repertorio _____

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE L. 1.359.750

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 L. 407.925

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni 10-11-1956 - 2,50% L. 33.994 L. 441.919

Costo di cessione L. 917.831

Eventuali anticipi L. =====

Differenza definitiva da scontare L. 917.831

Periodo di ammortamento anni 10

Tasso 5%

Rata annua 917.831 $\times 0,12950458$ L. 118.864

Rata mensile 118.864 $\times 12$ L. 9.906

Decorrenza dal 1/1/1967 al 1/1/1977

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. 26.2171 intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dall'alloggio L. 9.906

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 270

2) canone acqua mensile L. 800

3) illuminazione scale e cortili L. 200

~~4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc.~~ L. 1.750

4) Per manutenzione allo stabile.-

TOTALE L. 3.020

TABELLA AMMORTAMENTO

Unità di tempo in anni	ANNUALITA'		Valore da ammortizzare	Destinazione della rata annua costante di L.118864		Valore ammortizzato	Valore residuo da ammortizzare
	dal	al		Quota interesse	Quota ammortamento capitale		
1	10/1/1967	10/1/1968	917.831	45.891	72.973	72.973	844.858
2	10/1/1968	10/1/1969	844.858	42.243	76.621	149.594	768.237
3	10/1/1969	10/1/1970	768.237	38.412	80.452	230.046	687.785
4	10/1/1970	10/1/1971	687.785	34.389	84.475	314.521	603.310
5	10/1/1971	10/1/1972	603.310	30.165	88.699	403.220	514.611
6	10/1/1972	10/1/1973	514.611	25.730	93.134	496.354	421.477
7	10/1/1973	10/1/1974	421.477	21.074	97.790	594.144	323.687
8	10/1/1974	10/1/1975	323.687	16.184	102.680	696.824	221.007
9	10/1/1975	10/1/1976	221.007	11.050	107.814	804.638	113.193
10	10/1/1976	10/1/1977	113.193	5.671	113.193	917.831	0
	10/1/1977	10/1/1978				113.193	
	10/1/1978	10/1/1979				113.193	
	10/1/1979	10/1/1980				113.193	
	10/1/1980	10/1/1981				113.193	
	10/1/1981	10/1/1982				113.193	
	10/1/1982	10/1/1983				113.193	
	10/1/1983	10/1/1984				113.193	
	10/1/1984	10/1/1985				113.193	
	10/1/1985	10/1/1986				113.193	
	10/1/1986	10/1/1987				113.193	
	10/1/1987	10/1/1988				113.193	
	10/1/1988	10/1/1989				113.193	
	10/1/1989	10/1/1990				113.193	
	10/1/1990	10/1/1991				113.193	
	10/1/1991	10/1/1992				113.193	
	10/1/1992	10/1/1993				113.193	
	10/1/1993	10/1/1994				113.193	
	10/1/1994	10/1/1995				113.193	
	10/1/1995	10/1/1996				113.193	
	10/1/1996	10/1/1997				113.193	
	10/1/1997	10/1/1998				113.193	
	10/1/1998	10/1/1999				113.193	
	10/1/1999	10/1/2000				113.193	
	10/1/2000	10/1/2001				113.193	
	10/1/2001	10/1/2002				113.193	
	10/1/2002	10/1/2003				113.193	
	10/1/2003	10/1/2004				113.193	
	10/1/2004	10/1/2005				113.193	
	10/1/2005	10/1/2006				113.193	
	10/1/2006	10/1/2007				113.193	
	10/1/2007	10/1/2008				113.193	
	10/1/2008	10/1/2009				113.193	
	10/1/2009	10/1/2010				113.193	
	10/1/2010	10/1/2011				113.193	
	10/1/2011	10/1/2012				113.193	
	10/1/2012	10/1/2013				113.193	
	10/1/2013	10/1/2014				113.193	
	10/1/2014	10/1/2015				113.193	
	10/1/2015	10/1/2016				113.193	
	10/1/2016	10/1/2017				113.193	
	10/1/2017	10/1/2018				113.193	
	10/1/2018	10/1/2019				113.193	
	10/1/2019	10/1/2020				113.193	
	10/1/2020	10/1/2021				113.193	
	10/1/2021	10/1/2022				113.193	
	10/1/2022	10/1/2023				113.193	
	10/1/2023	10/1/2024				113.193	
	10/1/2024	10/1/2025				113.193	
	10/1/2025	10/1/2026				113.193	
	10/1/2026	10/1/2027				113.193	
	10/1/2027	10/1/2028				113.193	
	10/1/2028	10/1/2029				113.193	
	10/1/2029	10/1/2030				113.193	
	10/1/2030	10/1/2031				113.193	
	10/1/2031	10/1/2032				113.193	
	10/1/2032	10/1/2033				113.193	
	10/1/2033	10/1/2034				113.193	
	10/1/2034	10/1/2035				113.193	
	10/1/2035	10/1/2036				113.193	
	10/1/2036	10/1/2037				113.193	
	10/1/2037	10/1/2038				113.193	
	10/1/2038	10/1/2039				113.193	
	10/1/2039	10/1/2040				113.193	
	10/1/2040	10/1/2041				113.193	
	10/1/2041	10/1/2042				113.193	
	10/1/2042	10/1/2043				113.193	
	10/1/2043	10/1/2044				113.193	
	10/1/2044	10/1/2045				113.193	
	10/1/2045	10/1/2046				113.193	
	10/1/2046	10/1/2047				113.193	
	10/1/2047	10/1/2048				113.193	
	10/1/2048	10/1/2049				113.193	
	10/1/2049	10/1/2050				113.193	
	10/1/2050	10/1/2051				113.193	
	10/1/2051	10/1/2052				113.193	
	10/1/2052	10/1/2053				113.193	
	10/1/2053	10/1/2054				113.193	
	10/1/2054	10/1/2055				113.193	
	10/1/2055	10/1/2056				113.193	
	10/1/2056	10/1/2057				113.193	
	10/1/2057	10/1/2058				113.193	
	10/1/2058	10/1/2059				113.193	
	10/1/2059	10/1/2060				113.193	
	10/1/2060	10/1/2061				113.193	
	10/1/2061	10/1/2062				113.193	
	10/1/2062	10/1/2063				113.193	
	10/1/2063	10/1/2064				113.193	
	10/1/2064	10/1/2065				113.193	
	10/1/2065	10/1/2066				113.193	
	10/1/2066	10/1/2067				113.193	
	10/1/2067	10/1/2068				113.193	
	10/1/2068	10/1/2069				113.193	
	10/1/2069	10/1/2070				113.193	
	10/1/2070	10/1/2071				113.193	
	10/1/2071	10/1/2072				113.193	
	10/1/2072	10/1/2073				113.193	
	10/1/2073	10/1/2074				113.193	
	10/1/2074	10/1/2075				113.193	
	10/1/2075	10/1/2076				113.193	
	10/1/2076	10/1/2077				113.193	
	10/1/2077	10/1/2078				113.193	
	10/1/2078	10/1/2079				113.193	
	10/1/2079	10/1/2080				113.193	
	10/1/2080	10/1/2081				113.193	
	10/1/2081	10/1/2082				113.193	
	10/1/2082	10/1/2083				113.193	
	10/1/2083	10/1/2084				113.193	
	10/1/2084	10/1/2085				113.193	
	10/1/2085	10/1/2086				113.193	
	10/1/2086	10/1/2087				113.193	
	10/1/2087	10/1/2088				113.193	
	10/1/2088	10/1/2089				113.193	
	10/1/2089	10/1/2090				113.193	
	10/1/2090	10/1/2091				113.193	
	10/1/2091	10/1/2092				113.193	
	10/1/2092	10/1/2093				113.193	
	10/1/2093	10/1/2094				113.193	
	10/1/2094	10/1/2095				113.193	
	10/1/2095	10/1/2096				113.193	
	10/1/2096	10/1/2097				113.193	
	10/1/2097	10/1/2098				113.193	
	10/1/2098	10/1/2099				113.193	
	10/1/2099	10/1/2100				113.193	
	10/1/2100	10/1/2101				113.193	
	10/1/2101	10/1/2102				113.193	
	10/1/2102	10/1/2103				113.193	
	10/1/2103	10/1/2104				113.193	
	10/1/2104	10/1/2105				113.193	
	10/1/2105	10/1/2106				113.193	
	10/1/2106	10/1/2107				113.193	
	10/1/2107	10/1/2108				113.193	
	10/1/2108	10/1/2109				113.193	
	10/1/2109	10/1/2110				113.193	
	10/1/2110	10/1/2111				113.193	
	10/1/2111	10/1/2112				113.193	
	10/1/2112	10/1/2113				113.193	
	10/1/2113	10/1/2114				113.193	
	10/1/2114	10/1/2115				113.193	
	10/1/2115	10/1/2116				113.193	
	10/1/2116	10/1/2117				113.193	
	10/1/2117	10/1/2118				113.193	
	10/1/2118	10/1/2119				113.193	
	10/1/2119	10/1/2120				113.193	
	10/1/2120	10/1/2121				113.193	
	10/1/2121	10/1/2122				113.193	
	10/1/2122	10/1/2123				113.193	
	10/1/2123	10/1/2124				113.193	
	10/1/2124	10/1/2125				113.193	
	10/1/2125	10/1/2126				113.193	
	10/1/2126	10/1/2127				113.193	
	10/1/2127	10/1/2128				113.193	
	10/1/2128	10/1/2129				113.193	
	10/1/2129	10/1/2130				113.193	
	10/1/2130	10/1/2131				113.193	
	10/1/2131	10/1/2132				113.193	
	10/1/2132	10/1/2133				113.193	
	10/1/2133	10/1/2134				113.193	
	10/1/2134	10/1/2135				113.193	
	10/1/2135	10/1/2136				113.193	
	10/1/2136	10/1/2137				113.193	
	10/1/2137	10/1/2138				113.193	
	10/1/2138	10/1/2139				113.193	
	10/1/2139	10/1/2140				113.193	
	10/1/2140	10/1/2141				113.193	
	10/1/2141	10/1/2142				113.193	
	10/1/2142	10/1/2143				113.193	
	10/1/2143	10/1/2144				113.193	
	10/1/2144	10/1/2145				113.193	
	10/1/2145	10/1/2146				113.193	
	10/1/2146	10/1/2147				113.193	
	10/1/2147	10/1/2148				113.193	
	10/1/2148	10/1/2149				113.193	
	10/1/2149	10/1/2150				113.193	
	10/1/2150	10/1/2151				113.193	
	10/1/2151	10/1/2152				113.193	
	10/1/2152	10/1/2153				113.193	
	10/1/2153	10/1/21					

2033
-7 MAR. 1977

Al notaio Vincenzo LOTACONO - BRINDISI

Al sig. CALO' Giovanni- 2° Lotto c.p.

scala B/32- Via M. Mindelli

OSTUNI (BR)

OGGETTO: D.P.R. 17 Gennaio 1959, n°2

Alienazione stabili economici e popolari

Al sig. CALO' acquirente dell'alloggio di cui al 2° Lotto
scala B/32 di Ostuni può essere rilasciata quietanza liberatoria
perchè ha completato il pagamento del costo di cessione.

Si invia pertanto la pratica relativa.

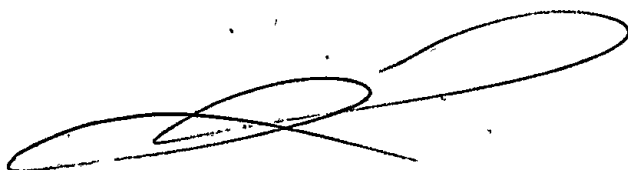
IL PRESIDENTE

6 dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/TE/DV

J. Cus Teli

6-3-1177



RACCOMANDATA

Q.L.

185
2° OTTUN 1

AD

SPETT./LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
B R I N D I S I

Il sottoscritto CALO' GIOVANNI inquilino della casa
polara a riscatti Lotto 2° alla via Mons. Luigi Min-
delli n° 11/32, avendo completato il versamento della
somma della valuta,

C H I E D E

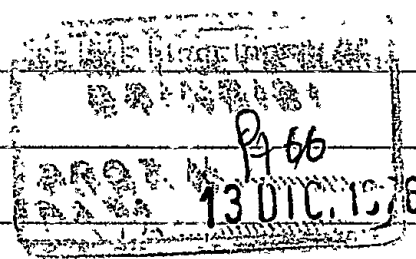
di essere chiamato per la stipula del riscatto.

Con osservanza

(Firma

Calo' Giovanni

OSTUNI, li 10/12/976



SUB. DEF. CLIENT